

PROTOCOLLO D'INTESA PER GLI ANTICIPI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge regionale 01 agosto 2005, n. 18, recante "Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)";

Preso atto del parere espresso dal Consiglio Permanente degli Enti locali (CPEL) in data 14 dicembre 2018, in merito al disegno di legge n. 14, (legge di stabilità regionale per il triennio 2019-2021), con il quale veniva proposto di adeguare le modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia sul territorio regionale a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, che recita "la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento";

Preso atto del parere espresso dal Consiglio Permanente degli Enti locali (CPEL) in data 27 novembre 2020, in merito al disegno di legge n. 2, (legge di stabilità regionale per il triennio 2021-2023), con il quale veniva proposto di adeguare le modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia sul territorio regionale a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, che recita "la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della succitata legge regionale n. 18/2005, gli anticipi delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono regolati con apposita intesa tra l'Assessorato competente in materia di istruzione, il Consiglio permanente degli enti locali e le organizzazioni sindacali scolastiche;

Valutata l'opportunità di accogliere la richiesta del CPEL e di aprire un tavolo di confronto tra l'Assessorato e le Organizzazioni Sindacali in merito alla situazione della scuola dell'infanzia, anche in considerazione dell'andamento demografico regionale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

nel rispetto delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, per il mantenimento dei livelli di prestazione conseguenti agli adattamenti degli orientamenti dell'attività educativa alle esigenze socio-culturali e linguistiche della Valle d'Aosta ed a garanzia dei diritti dell'utenza, di adeguare, in via sperimentale, per l'anno scolastico 2021/2022, l'anticipo alla scuola dell'infanzia alle bambine e ai bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, fermo restando che:

- a) tale sperimentazione potrà avvenire soltanto nei comuni fino a 700 abitanti, prioritariamente laddove non siano presenti strutture e/o servizi dedicati alla prima infanzia, previa valutazione da parte dell'Istituzione scolastica interessata, di concerto con l'ente locale, dell'offerta educativa dei servizi di prima infanzia sul territorio. Le iscrizioni degli anticipatari concorrono, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla determinazione dei posti dell'organico da assegnare all'Istituzione scolastica;

- b) l'accoglimento degli anticipatari nati dal 01 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 avverrà al compimento del 3° anno di età o a partire dal mese di gennaio, previa valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza;
- c) rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la facoltà di consentire la frequenza, fin dall'inizio dell'anno scolastico, ai bambini nati tra il primo gennaio e il 31 gennaio 2019;
- d) la sperimentazione sarà oggetto di verifiche periodiche, durante l'anno scolastico, con le modalità concordate tra le parti, che considerano tali verifiche parte integrante del tavolo di confronto generale sulla scuola dell'infanzia e, comunque, requisito necessario al proseguimento della sperimentazione o alla sua generalizzazione nell'anno scolastico 2022/2023.

Aosta,

Per l'Amministrazione regionale

L'Assessore On.le Luciano Caveri

La Sovrintendente agli studi Marina Fey



Luciano Caveri

Per il CPEL

Il Presidente Franco Manes

Luciano D'Alproch
Alexandre D'Alproch

Per le Organizzazioni sindacali scolastiche

FLC CGIL

CISL Scuola

SAVT École

SNALS

